CAMERA DEI DEPUTATI N. 1975

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(SCALFARO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(MALAGODI)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(TAVIANI)

—

Norme per la riforma della scuola secondaria superiore

Seduta del 4 aprile 1973

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nel quadro degli interventi per la scuola si inserisce, come un momento essenziale, la riforma della scuola secondaria superiore. Fu preciso impegno di questo Governo nelle dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio, che il Ministro della pubblica istruzione ebbe modo di ribadire confermandole dinnanzi alla competente commissione parlamentare della Camera dei deputati sia il 1° agosto che il 14 settembre 1972.

La necessità e l'urgenza della riforma sono di tale evidenza da rendere quasi superflua una particolare motivazione. Basterà peraltro elencare gli interventi che sul piano legislativo si sono verificati, soprattutto dal 1969 ad oggi, per documentare tale improrogabile urgenza. Si tratta, infatti, di tutti interventi che hanno provvisoriamente regolato talune materie « in attesa della riforma della istruzione secondaria superiore »: con tale rinvio si regolò la sperimentazione negli istituti professionali (articolo 1, primo comma, della legge 27 ottobre 1969, n. 754); ancora con analogo rinvio si consentì l'iscrizione all'università ai diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici (articolo 1, terzo comma, della legge 11 dicembre 1969, n. 910).

È del 1970 (14 settembre, n. 692) la legge sulla sperimentazione negli istituti d'arte, con termini e condizioni di uguale portata. Nel 1971 fu « prorogata sino all'entrata in vigore della legge sulla riforma della scuola secondaria » la validità delle disposizioni sugli esami di Stato di maturità, di abilitazione e di licenza nella scuola media di cui al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito con modificazioni nella legge 5 aprile 1969, n. 119 (legge 15 aprile 1971, n. 146). Nel 1972, nel provvedere al trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di istruzione artigiana e professionale riappare una formula di rinvio « alla definizione legislativa della riforma dell'istruzione secondaria superiore » (articolo 4, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10).

Il provvedimento che è ora presentato al Parlamento è stato preceduto da anni di studi, di proposte, di interventi sorti e in sede governativa e in sede parlamentare su iniziativa di gruppi di maggioranza o di partiti di op-

posizione. E senza farne citazione esplicita, vogliamo sottolineare che alla riforma non si giunge né impreparati né tanto meno, con una visione che parta da preconcette esclusioni, convinti come siamo che su tema di così delicata responsabilità e che può prospettare più soluzioni ugualmente motivate, valide ed efficienti, ogni contributo di pensiero, ogni esperienza che venga da uomini di studio o da esperti di problemi della scuola, ogni iniziativa progettata anche partendo dalle posizioni politiche più lontane può riservare un apporto di contenuti, di soluzioni, di consigli, di ipotesi di lavoro, estremamente utile, anzi diremo necessario.

Lo studio più attento inoltre, e prima ancora la constatazione della attuale situazione del mondo della scuola; le varie sperimentazioni; la partecipazione alla responsabilità della scuola stessa da parte di docenti, di genitori, di studenti; i problemi, i tormenti e gli stessi eccessi esasperati di talune pagine di vita della scuola, ci hanno portato ad una profonda meditazione sulle ragioni più lontane di tanto malessere e sulla ricerca paziente ed umile di vie di uscita che non fossero soltanto aggiornamento di strutture, vivificazione di contenuti culturali, modi di rendere più viva e responsabile la partecipazione delle componenti della scuola alla vita della scuola stessa, ma che innanzi tutto badassero al fine che la scuola si propone, cercando di raggiungerlo o quanto meno di non renderne più difficile la conquista: e il fine della scuola rimane sempre quello di istruire ed educare: due voci, parti integranti di un unico impegno, elementi essenziali di un'unica impostazione.

È proprio in questa legge che l'urgenza si fa più viva, più grave, più impellente, e ciò in particolare di fronte alla scuola dell'obbligo, nuova di poco più di dieci anni (1961), che manca di un aggancio, di una concatenazione logica e di sviluppo con la vecchia scuola secondaria superiore. Né vale il ricordare di questa vecchia scuola i meriti e le glorie che nessuno, che ne faccia equilibrata valutazione, può contestare o disattendere; scuola che ha preparato generazioni di uomini dediti alla scienza, alle professioni, al lavoro e che soprattutto è stata certamente capace, anche se non in modo assoluto e senza pecche, di preparare l'uomo nei suoi contenuti, nella sua umanità. Ma la realtà è profondamente mutata, e la scuola è forse l'entità che più immediatamente vibra con i mutamenti della realtà sociale, economica, politica, storica, con l'evolversi della realtà culturale, e di questi mutamenti, con la scuola, ne risentono, perché li vivono, i giovani. Se vi è un settore in continuo divenire esso è quello della scuola, e tale constatazione facciamo non già per giustificare il sorgere di un sistema scolastico di instabilità permanente, incapace di trovare punti di riferimento essenziali e non logorabili dal tempo, ma per elaborare un sistema capace, tenuti fermi quei punti, di essere realtà viva in una società viva. Scuola di oggi per il mondo di oggi, scuola che non rinnega, né lo potrebbe mai, una tradizione culturale che è essenza di civiltà ma che armonizzandosi, come già abbiamo detto, con la scuola d'obbligo, giunga a consegnare i giovani alla società come elementi vivi, responsabili, capaci, preparati, competenti, cioè con un inserimento vitale che dia a ciascuno il senso dell'essere necessario alla comunità nella quale vive e gli dia la cosciente umiltà di aver bisogno della comunità stessa perché la sua donazione di cultura, di esperienza, di lavoro e di vita si inserisca in modo pieno, valido ed efficace nella società. Si è cercato di individuare una scuola in funzione del pieno sviluppo umano e culturale della personalità degli alunni, capace anche di orientamento e formazione professionale e di dare consapevolezza dei doveri e dei diritti dei cittadini in uno Stato democratico. In sostanza si può in coscienza affermare che la convinzione della necessità e indifferibilità della riforma è maturata ormai in ogni ambiente e non soltanto a livello politico e di esperti. Certo occorre difendersi da chi, spinto dal pensiero di tutto riformare, può facilmente scivolare in forme velleitarie o demagogiche o comunque inconcludenti; occorre anche, e forse maggiormente, difendersi dal pericolo di uno scetticismo idoneo a impedire qualsiasi passo innanzi in una immotivata e più ancora emotiva e incontrollata paura del nuovo che fa abbarbicare a posizioni antiche, confondendo quanto vi è di vivo con strutture cadenti o ormai cadute. Occorre difendersi da una tal quale stanchezza che non prende soltanto, e sarebbe spiegabile, chi avendo largamente tentato di muovere faticosamente una vecchia realtà è fallito nell'intento e si scoraggia, ma che soprattutto prende coloro che non hanno né la voglia né l'intenzione di muoversi e sono stanchi di ciò che non hanno fatto. Stanchezza che si risolve in sfiducia, che si risolve nel « nulla serve, non si può far nulla, ogni cosa è inutile », atteggiamenti tutti non mai degni dell'uomo, fatto per reagire alle situazioni più difficili e, constatando e accettando i propri limiti, per fare ogni sforzo per superarle e per vincerle. Se ci fermiamo su queste considerazioni che parrebbero assai

lontane da una tradizionale relazione alla presentazione di una legge, lo facciamo proprio perché crediamo che questi pericoli vi siano e che finiscano per rendersi più forti a vicenda, lanciandosi il riformatore ad oltranza su strada ancor più velleitaria con la motivazione di dover vincere un mondo di ignavi, fermandosi costoro su posizioni ormai superate o addirittura travolte con la motivazione di dover frenare la irrazionale spinta di chi vuole cambiare tutto ad ogni costo.

Nulla vi sarebbe di più grave che il lasciare le cose come stanno; frase che d'altra parte non dice nulla poiché le cose si sono mosse da sole ed occorre che la responsabilità dell'uomo le riordini e le conduca chiaramente ad un fine ben determinato: istruire ed educare i giovani.

* * *

Nelle ricordate dichiarazioni programmatiche, il Governo, nel sottolineare l'urgenza della riforma della scuola secondaria superiore, precisò che sarebbe stato utilizzato il lavoro della commissione di studio presieduta dall'onorevole Biasini e le osservazioni del Consiglio superiore. Agli uni e alle altre necessariamente si fa rinvio per i confronti e per le valutazioni delle scelte fatte. Gioverà tuttavia riportare testualmente talune considerazioni svolte dalla II sezione del Consiglio superiore, che l'adunanza plenaria ha sostanzialmente fatto proprie, perché esse, facendo esplicito riferimento agli studi di quella commissione, ci offrono una felice sintesi delle linee fondamentali del provvedimento che si sottopone all'esame del Parlamento.

« Il documento (Biasini) – scrive la II sezione del Consiglio superiore – riflette la complessità e la difficoltà del discorso e, più che presentare una soluzione univoca, delinea una pluralità di soluzioni, aventi però alcuni elementi comuni sui quali si innesta il disegno di legge sottoposto al parere della Sezione.

Tali elementi comuni sembra si possano così definire:

a) necessità di superare le gerarchizzazioni dell'attuale sistema scolastico secondario, gerarchizzazioni responsabili, a causa della diversa dignità formativa, dei profondi dislivelli culturali esistenti entro la società italiana;

b) necessità di individuare un sistema scolastico più aderente alle esigenze dello sviluppo della personalità di ciascuno, capace ad un tempo di soddisfare le esigenze della unitarietà e della differenziazione: un sistema unitario ma capace di sollecitare lo sviluppo di ognuno mediante stimoli adeguati senza riprodurre le gerarchizzazioni attualmente esistenti e senza ripetere esperienze già dimostratesi negative in altri paesi (vedi ad esempio la dispersione eccessiva delle opzioni nel sistema statunitense);

c) necessità di riconsiderare criticamente il rapporto tra scuola e lavoro, ossia di rivedere i termini della cosiddetta professionalizzazione della scuola, non per sopprimere la capacità della scuola stessa di avviare alla professionalità, ma per svincolarla da una troppo stretta subordinazione alle esigenze del mondo produttivo. Tanto più che tale subordinazione, attualmente, si traduce in specializzazioni spesso non più rispondenti alle effettive necessità e, comunque, spesso troppo anguste, tanto da produrre la mortificazione della crescita formativa e della capacità di riconversione, non assicurando, nello stesso tempo, nemmeno, gli esiti professionali postulati, come è dimostrato dallo squilibrio esistente tra i dati del gettito scolastico di licenziati dalla scuola secondaria superiore in possesso di diploma di maturità avente valore di abilitazione e i dati relativi alla loro immissione nelle professioni;

d) necessità di stimolare un processo di responsabilizzazione della scuola in tutte le sue componenti, avendo riguardo in modo particolare all'aggiornamento culturale pedagogico e didattico del personale direttivo e docente da sollecitare, anche mediante un equilibrato uso della cosiddetta « sperimentazione;

e) necessità di disciplinare tutta la materia con un provvedimento legislativo che non giunga fino alla definizione dei minimi particolari, sì da rendere necessaria un'altra legge per la loro modifica, ma che anzi consenta, sulla base dei princìpi generali e con le dovute garanzie democratiche, l'adozione tempestiva dei provvedimenti necessari per adeguare le strutture alle necessità formative emergenti in relazione alle trasformazioni continue del contesto socio-culturale entro il quale la scuola opera ».

E lungo la linea di una minore frammentarietà delle istituzioni scolastiche e accogliendo i vantaggi di una maggiore unitarietà del sistema formativo teso ad attuare un più sicuro orientamento personale e professionale dei giovani, la riforma delinea una nuova scuola secondaria superiore a durata quinquennale. Scompare così il sistema nel quale alcuni istituti figuravano di durata inferiore

al quinquennio. Per favorire il pieno sviluppo della personalità degli aluni, la preparazione umana e culturale, l'orientamento e la formazione professionale, sono previste un'area comune di studi e un'area opzionale, integrate dall'esercizio di libere attività complementari.

I primi due anni hanno carattere unitario e funzione esclusivamente orientativa, le scelte opzionali non sono preclusive dell'accesso ai tre diversi indirizzi nei quali si distingue il triennio successivo di studi, che mantiene l'unità della formazione mediante un'area culturale comune ed è ordinato a preparare all'Università e a favorire la formazione per l'esercizio di attività professionali. Questi tre indirizzi, senza precostituire sbarramenti e preclusioni (sono anzi agevolati i passaggi fra i diversi indirizzi e fra diversi gruppi opzionali dello stesso indirizzo), si possono così specificare: 1) linguistico-storico-filosofico; 2) scientifico-economico-giuridico; 3) scientifico-politecnico.

Per assicurare effettive e concrete uguaglianze di opportunità è stabilito che, nello ambito del distretto scolastico (previsto nel disegno di legge relativo allo stato giuridico del personale docente e non docente della scuola), siano presenti tutti e tre gli indirizzi. Nel nuovo ordinamento le singole scuole sono riconosciute come enti dotati di personalità giuridica e ciò anche a presidio e a stimolo di maggiore autonomia, nei cui obiettivi rientra la prevista liberalizzazione dei piani di studio. È appena il caso di mettere in rilievo che il riconoscimento della personalità giuridica è un concreto avvio ad agevolare il processo di responsabilizzazione delle singole scuole e di sganciamento, al tempo stesso, dalla consolidata tendenza a regolare nei minimi particolari ed in maniera uniforme la vita delle scuole italiane, finora obbligate al massimo della conformità ai modelli di vertice.

Le provvidenze sul diritto allo studio, quelle per i lavoratori studenti e l'instaurazione di un nuovo rapporto tra la formazione scolastica e la formazione professionale per l'inserimento nel mondo produttivo, tendono ad assicurare molteplicità di vie alla istruzione e ad un sistema di educazione permanente, attuando un principio fondamentale attinente ai diritti della persona umana che la Costituzione prevede e sancisce. Queste norme tendono a rendere attuale tale diritto allo studio e a renderlo possibile anche per i giovani lavoratori che avendo desiderio e capacità possono trovare, pur con loro evidente sacrificio, la via aperta ad una approfondita e qualificata preparazione culturale.

Per la specializzazione professionale sono previste uscite laterali nel corso degli studi quinquennali; in tale ipotesi, le attività di specializzazione professionale sono svolte dalle Regioni. L'iniziativa o l'intesa e la collaborazione delle Regioni, sono previste anche sui temi del diritto allo studio e delle istituzioni e localizzazioni delle scuole. Si sono volute prevedere serie di norme che consentano al giovane (che, comunque costretto oppure volontariamente, interrompa gli studi al termine della scuola d'obbligo o nella fase successiva prima della chiusura del quinquennio), la più larga possibilità di una specializzazione professionale che, non disperdendo la preparazione scolastica, vi aggiunga nel settore tecnico tutto ciò che è necessario per preparare un lavoratore professionalmente qualificato. Si è anche voluto consentire che qualora subentrassero pentimenti per questa interruzione degli studi, o venissero meno le condizioni che ne hanno ostacolato la prosecuzione, il giovane abbia aperta la via della ripresa per poter giungere al termine degli studi stessi.

L'esame di maturità conclusivo degli studi, che è esame di Stato, non abilita allo esercizio della professione, ai fini del quale sono previsti appositi corsi ed un distinto esame di Stato di abilitazione e ciò in applicazione del preciso dettato costituzionale.

Sono soppressi gli esami di riparazione della sessione autunnale ed è prevista l'istituzione, dall'inizio del secondo quadrimestre, di corsi integrativi per gli alunni che a giudizio del consiglio di classe abbiano bisogno di migliorare il proprio profitto in alcune discipline e che ne facciano richiesta.

L'esame di maturità viene diversamente ordinato, non al fine di instaurare forme e strumenti di malintesa selezione, ma come logica conseguenza della riforma di tutto il corso di studio. Esso è costituito da tre prove scritte, di cui una in italiano e le altre due su un congruo numero di problemi ed argomenti a carattere interdisciplinare, e da un colloquio sugli argomenti oggetto delle stesse prove scritte. Si vuole così assicurare all'esame che conclude la scuola secondaria superiore la serietà, l'approfondimento culturale e, in una parola, la valutazione più idonea ad individuare e valorizzare la maturità dell'allievo, il suo orientamento, le sue attitudini particolari. Opportune norme transitorie regolano gli esami nel periodo precedente all'anno scolastico 1974-75 e, per il periodo suc-

cessivo, per quanto riguarda le materie opzionali e per la nomina dei professori interni docenti nelle medesime materie.

Non vi sono preclusioni di accesso all'università, né a questo o a quel corso di laurea. Nella logica del nuovo ordinamento essenzialmente fondato sulla distinzione tra area comune di studi e area opzionale, integrate dall'esercizio di libere attività complementari, è evidente che, così come viene separato e distinto il momento scolastico dal momento professionalizzante, debbano prevedersi i casi di coloro che intendano accedere a corsi di studi universitari non omogenei rispetto all'indirizzo frequentato. Nelle conclusioni della commissione di studi presieduta dall'onorevole Biasini si auspicò che le università nell'esercizio della loro autonomia didattica predisponessero opportuni seminari integrativi intesi a facilitare l'ulteriore corso di studi. Tenuto conto della realtà della situazione, piuttosto che « seminari » si è preferito prevedere « esami integrativi »; la formulazione della norma non preclude, però, che le università possano far precedere gli esami da appositi corsi. Si è consapevoli che la questione è di estremo interesse e che va attentamente esaminata e discussa, in raccordo anche con la riforma universitaria.

È espressamente stabilito che la nuova scuola secondaria superiore a durata quinquennale sostituisce tutti i diversi e separati istituti e le scuole di istruzione secondaria esistenti. Per l'istituto magistrale e per gli altri corsi di durata inferiore al quinquennio si rispettano tuttavia le aspettative degli alunni che all'entrata in vigore della legge si trovino iscritti al penultimo anno di corso.

Con apposito provvedimento si provvederà al riordinamento dell'istruzione artistica.

* * *

Nella consapevolezza che lo strumento legislativo da solo non basta né a sanare la critica condizione nella quale si trova la scuola secondaria, né ad assicurare agli ordinamenti scolastici la costante validità in una società in rapida trasformazione, è prevista l'introduzione del metodo della sperimentazione che, opportunamente collegata alla ricerca, deve rendere permanente lo stimolo e la verifica del processo di riforma e di autorinnovamento, chiamando ad una sempre maggiore responsabilità nella gestione della scuola il personale insegnante, gli alunni, le famiglie e le altre componenti della comunità.

* * *

È il caso di richiamare l'attenzione sulla norma relativa alla copertura finanziaria la quale indica i mezzi per la maggiore spesa prevista per l'anno 1973. La valutazione di detto maggior onere è stata fatta tenendo conto che dalla applicazione del provvedimento deriverà un più razionale utilizzo dei mezzi finanziari già iscritti in bilancio per quanto attiene alle esigenze di funzionamento amministrativo-didattico dei nuovi istituti.

* * *

Nel presentare la riforma universitaria ci siamo soffermati a considerare il grande valore delle norme che hanno la forza di creare nuove strutture, nuove impostazioni e soluzioni ed abbiamo sottolineato la indispensabilità e insostituibilità della componente umana, senza la quale non esiste riforma, rinnovamento, adeguamento della scuola alla realtà moderna né capacità della scuola stessa di raggiungere i fini essenziali che le sono propri. Ma qui, dinanzi alla scuola secondaria superiore, quelle osservazioni che ci sono venute spontanee nel presentare la riforma universitaria sentiamo che assumono un tono più profondo, un impegno più vivo un richiamo di responsabilità particolarmente intenso. È infatti la scuola secondaria superiore che si rivolge ai giovani nell'età di formazione più delicata, mentre il loro equilibrio fisio-psichico si muove avanzando ogni giorno in una naturale fatica di sviluppo e in una continua ricerca di equilibri nuovi; è tale scuola che si rivolge ai giovani nell'età più problematica mentre dalla realtà esterna in cui vivono si levano interrogativi continui che sembrano porre in dubbio anche quanto essi hanno ereditato da una tradizione familiare fatta di princìpi e di valori immutabili; è essa che si rivolge ai giovani nei quali è vivo e a volte angoscioso il bisogno del sapere, la sete del conoscere, il desiderio di trovare nella realtà della vita una risposta capace e idonea ai loro bisogni e alle loro attese e di determinare in quella realtà una loro presenza pienamente responsabile.

Sentiamo intera la inadeguatezza nostra e delle stesse norme che proponiamo al Parlamento per raggiungere finalità così elevate e vive. Sentiamo che i giovani attendono, anche se a volte inconsapevolmente, che la scuola sia per loro, non abbia nulla di estraneo a loro, quasi istituzione capace di seguirli con

la famiglia in una paziente, ma attuale e perseverante preparazione ad un prossimo domani.

La riforma è studiata dagli uomini ed è preparata per gli uomini: nasce cioè da un profondo impegno umano proiettato nel futuro ma che trae motivazione e ragion d'essere dall'insieme dei princìpi essenziali e dallo studio della realtà attuale in movimento.

Il Governo ha cercato di assolvere un impegno. È la prima volta in questo nostro regime di libertà, in questa democrazia repubblicana, che un Governo riesce a presentare al Parlamento una sua organica proposta di riforma della scuola secondaria. È un fatto, non è iattanza; poiché, come abbiamo detto all'inizio, questa proposta è soprattutto la risultante del pensiero, della esperienza, della sofferenza e della fatica di tanti uomini in tanti anni.

Il Parlamento perfezionerà nel modo migliore la riforma stessa. Al Parlamento quindi il Governo la affida, certo che tutti siamo consapevoli che l'attesa è sempre più viva ed urgente.

Ci sono di conforto le parole del Presidente della Repubblica Giovanni Leone all'inizio del presente anno scolastico: « La scuola può e deve dare una risposta alle vostre domande, ai vostri problemi, alle vostre ansie, ma non a tutto. Per alcune e per molte di queste occorre che voi la risposta la troviate in voi stessi, nella difficile, lenta e suggestiva costruzione della vostra personalità »; sono parole che richiamano l'impegno essenziale per la scuola che soprattutto abbiamo più volte sottolineato, cioè l'apporto umano di tutti e di ciascuno. Non per nulla l'articolo 1 del disegno di legge parla di pieno sviluppo umano e culturale della personalità degli alunni, ma non per nulla lo stesso articolo ricorda i doveri e i diritti dei cittadini in uno Stato democratico e vuole dare di essi, attraverso la scuola, consapevolezza ai giovani.

Se non credessimo fermamente nei valori dello spirito questo articolo 1, che vuole essere la finalità e quasi l'anima della scuola secondaria superiore di uno Stato democratico, spegnerebbe la sua vita e la sua luce. Perché non le spenga ci appelliamo all'impegno responsabile di ciascuno di noi, rimanendo paghi di avere avuto la ventura e l'onore di investire il Parlamento italiano di un tema tanto atteso, il più vitale, il più urgente tra quelli che interessano la giovane democrazia italiana.

DISEGNO DI LEGGE

—

TITOLO I

FINALITÀ ED ORDINAMENTO

ART. 1.

(*Finalità*).

La scuola secondaria superiore ha il fine di promuovere il pieno sviluppo umano e culturale della personalità degli alunni, favorendone la maturazione delle capacità critiche e di autonomo apprendimento, l'orientamento e la formazione professionale, nonché la consapevolezza dei doveri e dei diritti dei cittadini in uno Stato democratico.

Essa è aperta ai licenziati della scuola media, della quale sviluppa l'azione educativa.

ART. 2.

(*Durata e ordinamento degli studi*).

La scuola secondaria superiore ha durata quinquennale e si articola in due periodi rispettivamente di due e tre anni, nei quali sono previsti:

a) un'area comune di studi diretti a:

promuovere la formazione dell'uomo nell'integralità delle sue esigenze;

fornire il possesso degli strumenti dell'espressione linguistica, logica e matematica;

sviluppare la comprensione critica della realtà storica e della conoscenza scientifica;

sollecitare l'esercizio delle capacità operative in connessione con la maturazione personale;

b) un'area opzionale organizzata sia come approfondimento degli studi dell'area comune sia come scelta a fine orientativo di discipline, commisurate a doti e ad attitudini personali e che siano idonee a preparare a successive attività professionali.

La formazione umana e culturale dei giovani, nell'ambito della scuola secondaria superiore, è integrata dall'esercizio di libere attività complementari.

I primi due anni hanno carattere unitario e funzione essenzialmente orientativa; le scelte opzionali non sono preclusive per l'accesso agli indirizzi del triennio; per coloro

che mutino la scelta opzionale, effettuata nei primi due anni, sono previsti corsi integrativi.

Gli indirizzi del triennio sono ordinati a sviluppare e approfondire la formazione culturale, a preparare alla frequenza dell'università e degli istituti superiori e a favorire la formazione per l'esercizio di attività professionali.

Il triennio si articola nei seguenti indirizzi:

I – linguistico-storico-filosofico;
II – scientifico-economico-giuridico;
III – scientifico-politecnico.

In ogni indirizzo l'area opzionale si struttura in gruppi alternativi di discipline affini.

Sono previsti i passaggi fra i diversi indirizzi nel limite della possibilità di una coerente formazione culturale.

Nell'ambito del distretto scolastico deve essere assicurata la presenza di tutti gli indirizzi e di tutti i gruppi opzionali.

Con apposito provvedimento legislativo si provvederà al riordinamento dell'istruzione artistica.

ART. 3.

(*Piani di studio*).

Gli insegnamenti e i relativi contenuti dell'area comune, dei gruppi opzionali e lo spazio orario ad essi riservato, nonché i criteri di carattere generale per l'organizzazione delle libere attività complementari, sono determinati con decreti del Ministro per la pubblica istruzione, su proposta di una commissione di esperti prescelti dallo stesso Ministro fra presidi e professori di facoltà universitarie e fra presidi e professori di scuole secondarie superiori, e sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Nell'ambito dei contenuti di cui al precedente comma e considerati gli obiettivi di istruzione e di formazione da raggiungere, i consigli di classe stabiliscono i piani di studio, tenendo presenti le esigenze interdisciplinari, per approfondire aspetti o parti dei programmi, procedere alle scelte, alle integrazioni e agli aggiornamenti più idonei per la preparazione degli alunni e adeguare, conseguentemente e motivatamente, la distribuzione oraria degli insegnamenti, nel rispetto delle norme relative agli obblighi di servizio. L'attuazione degli anzidetti piani di studio viene coordinata ed approvata dal collegio dei professori.

ART. 4.

(*Diritto allo studio*)

In favore degli alunni capaci e meritevoli e privi di mezzi che frequentino la scuola secondaria superiore sono disposte le seguenti provvidenze:

a) assegno di studio in denaro o mediante servizi in favore degli alunni provenienti da comuni non contermini e obbligati a risiedere nel comune sede della scuola secondaria superiore frequentata;

b) assegno di studio in denaro in favore degli alunni provenienti da comuni contermini o residenti nel medesimo comune sede della scuola;

c) rimborso del pagamento delle tasse scolastiche e dei contributi.

Le Regioni provvedono all'attuazione di quanto disposto nel presente articolo, nello ambito della loro competenza, a norma degli articoli 117 e 118 della Costituzione ed all'uopo adottano i provvedimenti di carattere legislativo o amministrativo necessari, nel quadro e con l'osservanza dei seguenti principî fondamentali:

a) le provvidenze sono deliberate dal Consiglio di istituto, nell'ordine della graduatoria dal medesimo Consiglio compilata e nei limiti della somma messa a disposizione di ciascuna scuola;

b) la graduatoria è formata in base ai voti di profitto fra gli aspiranti che appartengano a famiglie il cui reddito imponibile non superi i limiti fissati dalla Regione.

ART. 5.

(*Sezioni speciali per lavoratori studenti - Norme per la riammissione nei corsi normali*)

Nelle scuole secondarie superiori possono essere istituite sezioni per lavoratori studenti con calendario ed orario compatibili con i loro obblighi di lavoro.

Il calendario, i programmi e gli orari sono determinati dal Ministro della pubblica istruzione, con la procedura di cui al primo comma del precedente articolo 3, tenendo particolarmente presenti le peculiari condizioni dei frequentanti per l'alternarsi dello studio e del lavoro.

Le modalità di organizzazione delle sezioni predette sono determinate dal Provveditore agli studi, sentito il Consiglio scolastico provinciale.

Le prime classi di scuola secondaria superiore per lavoratori studenti si costituiscono, di norma, con 20 iscritti.

Per rendere effettivo il diritto dei lavoratori studenti a frequentare le sezioni predette saranno disposte le necessarie provvidenze con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e la previdenza sociale.

Per offrire ai lavoratori la possibilità di riprendere gli studi nei corsi normali della scuola secondaria superiore, è consentito agli stessi, purché in possesso della licenza di scuola media, di sottoporsi a un particolare esame di idoneità alle diverse classi, secondo le norme contenute nel regolamento di esecuzione della presente legge. Analoga possibilità è data a coloro che abbiano seguito i corsi di formazione professionale organizzati dalle Regioni e intendano riprendere gli studi nei corsi normali delle scuole secondarie superiori.

Nel quadro dell'educazione permanente, gli istituti scolastici favoriscono, compatibilmente con le esigenze del loro funzionamento, l'utilizzazione dei laboratori scientifici e tecnologici, del materiale bibliografico, dei mezzi e sussidi audiovisivi e delle dotazioni didattiche anche da parte degli adulti.

ART. 6.

(*Anno scolastico - Scrutini ed esami*).

Negli istituti di istruzione secondaria, gli alunni accedono per promozione alla classe immediatamente superiore in base al risultato di uno scrutinio deliberato dal consiglio di classe al termine dell'ultimo periodo di lezioni.

Nei medesimi istituti si sostengono, per i candidati privatisti, esami di idoneità per l'accesso alle classi successive alla prima.

Il periodo delle lezioni è suddiviso in due quadrimestri.

Presso ogni scuola, dall'inizio del secondo quadrimestre, si svolgono corsi integrativi, organizzati dai consigli di classe, ai quali partecipano gli alunni che a giudizio del competente consiglio di classe abbiano bisogno di migliorare il proprio profitto in determinate discipline e che ne facciano richiesta. I corsi sono affidati a docenti dell'istituto, ai quali è assicurata una retribuzione oraria, per le ore eccedenti l'orario d'obbligo, pari a quella prevista per le ore di insegnamento supplementare.

Gli esami di riparazione e quelli di seconda sessione sono soppressi.

Il consiglio di classe, al termine delle lezioni, dichiara l'alunno promosso o respinto, sulla base anche delle valutazioni sul profitto tratto dall'alunno nei corsi di cui al comma precedente. Con propria ordinanza il Ministro per la pubblica istruzione determina il calendario scolastico, stabilendo le date per l'inizio e il termine delle lezioni, per lo svolgimento degli scrutini e gli esami dalla legge previsti e detta norme di orientamento per i corsi integrativi di cui al terzo comma.

ART. 7.

(*Conclusione degli studi*).

A conclusione degli studi svolti nella scuola secondaria superiore si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale, con le modalità stabilite negli articoli del successivo titolo II.

L'esito positivo dell'esame è attestato con un diploma di maturità omonimo all'indirizzo seguito, recante esplicita menzione del gruppo opzionale prescelto, che dà diritto di accedere sia agli studi universitari, salve restando le condizioni di cui al successivo comma, sia ai corsi e alle prove per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione di validità almeno triennale, su parere dei competenti organi consultivi nazionali, rispettivamente nel settore degli studi universitari e secondari, saranno determinati:

a) i criteri e le modalità per l'organizzazione da parte delle università, nell'esercizio della loro autonomia, degli esami integrativi per coloro che aspirano ad accedere a studi universitari non omogenei all'indirizzo di studi e al gruppo opzionale seguito;

b) i diplomi di maturità che, in relazione agli indirizzi di studi e al gruppo opzionale seguiti, danno accesso ai corsi e all'esame di abilitazione all'esercizio professionale di cui al successivo articolo 8.

ART. 8.

(*Formazione professionale*).

I licenziati dalla scuola media che non si iscrivono alla scuola secondaria superiore, i giovani che abbiano frequentato solo il primo o i primi due anni e quelli che dopo i primi due anni abbiano frequentato, interamente o parzialmente, solo il terzo o il quarto anno della scuola secondaria superiore possono accedere ai corsi di formazione professionale or-

ganizzati nell'ambito della competenza regionale.

Al termine degli studi secondari superiori i diplomati possono conseguire, dopo un corso integrativo a tempo pieno della durata di sei mesi, l'abilitazione all'esercizio professionale, sostenendo un apposito esame di Stato davanti ad una Commissione composta da un preside di scuola secondaria superiore, che la presiede, e da membri scelti entro terne designate dai rispettivi Collegi professionali.

Il numero e le qualifiche dei membri suddetti sono stabiliti, per ciascun tipo di esame, con apposito regolamento emanato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, sentito il parere del Consiglio superiore e dei Consigli nazionali delle singole professioni interessate.

Con lo stesso regolamento sono stabilite le norme per l'organizzazione dei corsi integrativi e per il trattamento economico da attribuire al personale docente addetto ai corsi medesimi, nonché sono determinati i programmi degli esami e le norme concernenti il loro svolgimento.

Gli esami hanno contenuto prevalentemente professionale.

Le Commissioni sono nominate dal provveditore agli studi della circoscrizione, che provvede all'organizzazione dei corsi integrativi previsti nel secondo comma del presente articolo, d'intesa con la Regione e con i Collegi professionali.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, saranno determinate le professioni di tecnico intermedio, per il cui esercizio siano richiesti l'esame di abilitazione previsto dal presente articolo e, eventualmente, l'iscrizione all'albo professionale. Col medesimo provvedimento sarà stabilito il programma dei corsi e delle prove di esame.

ART. 9.

(*Sperimentazione*).

Il processo di riforma e di autorinnovamento della scuola secondaria superiore è assicurato anche dall'adozione del metodo della sperimentazione, opportunamente collegata alla ricerca.

La sperimentazione ha per oggetto:

1) i metodi delle innovazioni;

2) l'adeguamento dell'edilizia scolastica;

3) le attrezzature e le dotazioni didattiche:

4) le modalità di attuazione del diritto allo studio, con particolare riguardo alle esigenze relative al rapporto studio-lavoro;

5) istituti e metodi di educazione civica nell'ambito della scuola;

6) il funzionamento di scuole con ordinamento di studi a carattere onnicomprensivo, la sperimentazione delle quali dovrà essere preferenzialmente realizzata nelle nuove istituzioni scolastiche, tenendo anche conto delle speciali esigenze edilizie;

7) il funzionamento di scuole con ordinamento degli studi diverso da quelli vigenti.

Le iniziative di sperimentazione, opportunamente motivate dalle singole scuole interessate, anche se non statali, sono prese in esame, valutate e verificate dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione, che esprime parere al Ministro per le conseguenti decisioni, udita la Commissione prevista dal primo comma del precedente articolo 3.

Il Ministro della pubblica istruzione ha facoltà di promuovere la sperimentazione di quanto forma oggetto del punto 6 del presente articolo, uditi gli organi di cui al precedente comma.

Nelle scuole presso le quali si attua la sperimentazione, l'attività scolastica è svolta secondo modalità particolari che riguardano i programmi, gli orari, l'organizzazione interna della vita scolastica, i metodi d'insegnamento.

I genitori degli studenti sono preventivamente informati circa le modalità di funzionamento di tali scuole e, ove lo preferiscano, ottengono l'assegnazione dei loro figli ad altre scuole non lontane dal loro domicilio.

TITOLO II

ESAME DI MATURITÀ

ART. 10.

(Ammissione all'esame)

Possono sostenere l'esame di maturità gli alunni di scuola statale, pareggiata e legalmente riconosciuta che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso della scuola secondaria superiore.

Può chiedere di essere ammesso a sostenere l'esame di maturità qualsiasi cittadino che dimostri di aver adempiuto l'obbligo scolastico, a condizione che abbia compiuto o compia nell'anno solare il diciannovesimo anno di età e che non sia iscritto a scuole secondarie superiori, statali, pareggiate o le-

galmente riconosciute. L'ammissione al predetto esame, inoltre, può essere chiesta anche da coloro i quali abbiano conseguito la licenza della scuola media o l'idoneità a classi intermedie delle scuole secondarie superiori da tanti anni quanti sono richiesti per il compimento dell'ordinario corso dei relativi studi ai fini dell'ammissione alla maturità medesima.

Nulla è innovato alle norme vigenti che consentono l'abbreviazione e il recupero degli anni del corso normale di studio.

ART. 11.

(*Prove di esame*)

L'esame di maturità ha come fine la valutazione globale della personalità del candidato considerata con riguardo anche ai suoi orientamenti culturali e professionali.

L'esame consta di tre prove scritte, grafiche o scritto-grafiche e di un colloquio.

La prima prova consiste nella trattazione in italiano di un tema scelto dal candidato tra quattro che gli vengono proposti su argomenti di cultura generale e mirante ad accertare e a valutare le capacità espressive e lo spirito critico del candidato.

Le altre due prove scritte, una delle quali può essere grafica o scritto-grafica, consistono nella trattazione di un congruo numero di argomenti o problemi a carattere interdisciplinare, relativi sia a discipline dell'area comune sia a discipline del gruppo opzionale, e vertenti sul programma dell'ultimo anno di corso.

Le prove sono formulate in modo da offrire la possibilità di trarre, dal loro svolgimento, valutazioni obiettive del grado di preparazione raggiunto dal candidato.

Il colloquio consiste nella discussione e nell'approfondimento di argomenti e problemi proposti per le tre prove scritte e delle conoscenze fondamentali indispensabili al loro pieno intendimento. Per i candidati privatisti il colloquio verte anche sulle discipline oggetto di insegnamento nell'anno o negli anni del corso di studio per i quali i candidati stessi non siano provvisti del prescritto titolo.

I candidati privatisti indicano nella domanda di ammissione all'esame il gruppo delle materie opzionali studiate.

La valutazione delle prove scritte e del colloquio è collegiale; il colloquio deve svolgersi alla presenza di almeno cinque componenti della commissione.

Nelle zone dove esistono scuole in cui l'insegnamento si svolge in lingua diversa da quella italiana, le prove sono svolte nella rispettiva lingua. Nelle scuole della Valle d'Aosta e in quelle delle valli ladine le prove sono svolte, a scelta dei candidati, o in lingua italiana o, rispettivamente, in lingua francese o tedesca.

ART. 12.

(*Commissioni giudicatrici*).

Le commissioni giudicatrici sono nominate dai sovrintendenti scolastici regionali, su proposta del comitato dei provveditori agli studi della circoscrizione regionale all'uopo costituito ed ai cui lavori partecipa un ispettore centrale designato dal Ministro della pubblica istruzione.

Esse sono composte del presidente e di quattro membri, oltre ai membri aggregati.

Il presidente è scelto nelle seguenti categorie:

a) professori universitari;

b) provveditori agli studi e ispettori centrali a riposo purché provenienti dall'insegnamento o dalle presidenze nelle scuole secondarie di secondo grado;

c) presidi di ruolo o a riposo delle scuole secondarie superiori statali o pareggiate;

d) professori di ruolo *A* delle scuole secondarie superiori che da almeno un anno siano stati compresi in una graduatoria di merito nei concorsi per capo d'istituto delle stesse scuole, o che abbiano conseguita l'ultima classe di stipendio, o che abbiano superato l'esame di merito distinto, e il cui insegnamento di cattedra si svolga in uno o più degli anni del triennio.

I quattro membri sono scelti tra i professori di ruolo delle scuole secondarie superiori o, in mancanza, tra i professori abilitati che abbiano insegnato nelle stesse scuole per almeno un anno discipline dell'area comune.

Sono aggregati alla commissione, a pieno titolo, in sostituzione del membro interno, ed in numero non superiore a tre, i professori delle discipline opzionali seguite dagli alunni nel corso dell'ultimo anno. Detti professori sono membri aggregati anche per i candidati privatisti, in caso che vi sia corrispondenza con le indicazioni espresse dai candidati stessi a norma del settimo comma del precedente articolo. Qualora non vi sia corrispondenza, il presidente della commissione nomina all'uopo altri membri aggregati a pieno titolo.

Nella sua prima riunione la commissione elegge il vice-presidente. In caso di necessità, per l'esame nelle discipline per le quali non si possa provvedere con i membri nominati a norma dei precedenti commi, è data facoltà al presidente di nominare membri aggregati con voto solamente consultivo.

Ad ogni commissione sono assegnati, di regola, non più di ottanta candidati.

ART. 13.

(*Richiamo a norme vigenti*).

Per il giudizio di maturità, per le prove scritte suppletive e per le indennità di esame si applicano gli articoli 8, 8-*bis* e 9 del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119.

ART. 14.

(*Norma transitoria*).

Per gli esami di maturità da effettuare prima che abbia completa attuazione l'ordinamento della nuova scuola secondaria superiore, in relazione al successivo articolo 18 delle disposizioni transitorie e finali, si applicano, a partire dall'anno scolastico 1974-75, le disposizioni previste dal presente titolo, eccezion fatta per quanto riguarda le materie opzionali e per la nomina dei professori interni docenti delle medesime materie e restando ferma la disciplina stabilita dalla legge 5 aprile 1969, n. 119, per la nomina nel membro interno.

Nulla è innovato nella disciplina vigente per il periodo anteriore all'anno scolastico 1974-75.

TITOLO III

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 15.

(*Istituzione delle scuole*).

Le scuole di istruzione secondaria superiore sono riconosciute come enti dotati di personalità giuridica e di autonomia amministrativa per quanto riguarda le spese di funzionamento amministrativo e didattico, escluse quelle per la retribuzione del personale.

Esse sono istituite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base del piano di programmazione degli insediamenti scolastici di cui al successivo articolo 16.

Il decreto determina la tabella organica e la misura massima del contributo da corrispondere a ciascuna scuola a carico dei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

ART. 16.

(*Programmazione delle istituzioni, trasferimenti di oneri, da comuni e province, alle Regioni*).

L'attività di programmazione degli interventi dell'amministrazione scolastica per la istituzione delle scuole di istruzione secondaria superiore deve tendere ad eliminare gli squilibri derivanti da situazioni di carattere territoriale, settoriale e sociale.

Annualmente i sovrintendenti scolastici propongono il piano delle nuove istituzioni e delle relative variazioni, udite le Regioni, gli enti locali e i provveditori agli studi interessati.

In relazione alla soppressione dei diversi tipi di istituti di istruzione secondaria superiore, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti alle Regioni gli oneri e i contributi di qualsiasi specie, risultanti da disposizioni normative dell'ordinamento anteriormente vigente, da speciali convenzioni o da deliberazioni impegnative, per l'istituzione, il mantenimento e il funzionamento delle scuole secondarie superiori, nonché per il completamento degli edifici scolastici, per le dotazioni di terreno, di materiale didattico ed altro.

In relazione a quanto è stabilito dal precedente comma, i fondi previsti nei corrispondenti capitoli di entrata e di spesa degli enti obbligati affluiscono, consolidati all'esercizio finanziario 1973, nel bilancio delle Regioni.

ART. 17.

(*Scuole dei territori con minoranze linguistiche*).

Nell'attuazione della presente legge si avrà particolare considerazione delle esigenze delle minoranze di lingua diversa dalla lingua italiana.

Sono fatte salve le competenze specifiche delle regioni a statuto speciale e, per la regione Trentino-Alto Adige, delle province di Trento e Bolzano.

Le competenze devolute dalla presente legge ai sovrintendenti scolastici regionali sono esercitate per queste due ultime province dai rispettivi provveditori agli studi di Trento e di Bolzano.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 18.

(Gradualità di applicazione).

La scuola secondaria superiore a durata quinquennale di cui alla presente legge sostituisce tutti i diversi e separati istituti e scuole di istruzione previsti dalle leggi vigenti dopo la scuola media.

A partire dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le prime classi degli attuali istituti di istruzione secondaria superiore il cui corso di studi abbia già durata quinquennale verranno trasformate in prime classi di scuola secondaria superiore a durata quinquennale. Negli anni successivi, avrà inizio il funzionamento delle seconde classi e, progressivamente, delle classi successive, con conseguente soppressione delle corrispondenti classi degli attuali istituti.

Per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore il cui corso di studi alla data di entrata in vigore della presente legge abbia durata inferiore al quinquennio, il nuovo ordinamento quinquennale si applica a partire dall'inizio dell'anno successivo alla data predetta, fatta eccezione per gli alunni che si trovino iscritti al penultimo anno di corso.

Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, udito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, saranno stabiliti i programmi e gli orari di insegnamento, i criteri per la costituzione delle cattedre e quanto altro occorra in dipendenza della maggior durata dei corsi degli istituti e scuole di cui al precedente comma.

ART. 19.

(Personale di ruolo e non di ruolo)

Il personale di ruolo direttivo, insegnante, insegnante tecnico pratico, e non insegnante,

a carico dello Stato, degli attuali istituti e scuole di istruzione secondaria superiore è collocato nei ruoli che saranno stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, in conseguenza dell'attuazione della presente legge. Tale decreto dovrà prevedere la piena utilizzazione di tutto il personale di ruolo attualmente in attività di servizio, ivi compreso il personale docente per le materie che dovessero risultare sacrificate dal nuovo ordinamento. Saranno all'uopo stabiliti criteri di corrispondenza tra le materie attuali di insegnamento e quelle che saranno determinate in base al comma primo dell'articolo 3 della presente legge.

Gli stessi criteri dovranno essere osservati nel reclutamento e nella sistemazione del personale docente non di ruolo, ivi compreso quello incluso nelle graduatorie previste dalle leggi attualmente in vigore ai fini della sistemazione in ruolo.

ART. 20.

(*Norma di abrogazione – Coordinamento in testo unico*)

Sono abrogate le norme comunque incompatibili con la presente legge le cui disposizioni avranno applicazione a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore.

Il Governo della Repubblica è delegato a raccogliere e coordinare in testo unico, entro due anni dalla predetta data, le disposizioni della presente legge con quelle precedentemente vigenti in materia.

ART. 21.

(*Norma finanziaria*)

Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, che, tenuto conto delle somme già iscritte in bilancio e della razionalizzazione conseguente all'applicazione delle nuove disposizioni, viene valutato in lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1973, si fa fronte con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.